

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2715 del 14/05/2024
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CESUOLA IN LOC. OSSERVANZA DEL COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTI: ONOFRI MARIA PAOLA, LOMBARDINI LORENZO, LOMBARDINI ANDREA, ONOFRI DANIELA, ONOFRI MARCO, LUPONE VANDA, ONOFRI LAURA, ONOFRI FEDERICO, ONOFRI ANNA MARIA, DALLA TORRE ANNA ROSA, DALLA TORRE MARIA PIA, DALLA TORRE MAURIZIO.USO:SEDIME DI FABBRICATO, AREA CORTILIVA E SCARICO ACQUE BIANCHE - PROCEDIMENTO FC07T0077
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2817 del 14/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CESUOLA IN LOC. OSSERVANZA DEL COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTI: ONOFRI MARIA PAOLA, LOMBARDINI LORENZO, LOMBARDINI ANDREA, ONOFRI DANIELA, ONOFRI MARCO, LUPONE VANDA, ONOFRI LAURA, ONOFRI FEDERICO, ONOFRI ANNA MARIA, DALLA TORRE ANNA ROSA, DALLA TORRE MARIA PIA, DALLA TORRE MAURIZIO. USO:SEDIME DI FABBRICATO, AREA CORTILIVA E SCARICO ACQUE BIANCHE - PROCEDIMENTO FC07T0077**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a

seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 27/2024 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/03/2024, sino al 31/05/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. DET-AMB-2018-1113 del 05/03/2018 del SAC Arpae avente per oggetto *"FC07T0077. RINNOVO SENZA MODIFICHE DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CESUOLA IN COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTI: ONOFRI GINO, ONOFRI DANIELA, DALLA TORRE MARIA ROSA, DALLA TORRE MARIA PIA,*

DALLA TORRE MAURIZIO, ONOFRI ANNA MARIA, ONOFRI MARIA LUISA, ONOFRI MARIA PAOLA, ONOFRI LAURA, ONOFRI FEDERICO, LUPONE VANDA. USO: GIARDINO, PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE E SCARICO DI ACQUE BIANCHE“ - Pratica FC07T0077, con scadenza al **29/07/2022**, con cui si provvedeva a rilasciare ai Sig.ri **Onofri Gino** (C.F. NFRGNI28C24C573V), **Onofri Daniela** (C.F.NFRDNL62C62H501Q), **Onofri Marco** (C.F. NFRMRC63R13 H501F), residenti in comune di Roma (RM), **Dalla Torre Anna Rosa** (C.F. DLLNRS54S46C573I ), **Dalla Torre Mariapia** (C.F. DLLMRP53M65C573J), **Dalla Torre Maurizio** (C.F. DLLMRZ58A13C573W), **Onofri Anna Maria** (C.F. NFRNMR53C45C573S), **Onofri Maria Luisa** (C.F. NFRMLS42C47C573D), **Onofri Maria Paola** (C.F. NFRMPL45C58C573B), residenti in comune di Cesena (FC) e **Onofri Laura** (C.F. NFRLRA78C67A944J ), **Onofri Federico** (C.F. NFRFRC78C27A944B) e **Lupone Vanda** (C.F. LPNVND49C68L186J), residenti in comune di San Lazzaro di Savena (BO), il rinnovo della concessione di un'area demaniale sul corso d'acqua Rio Cesuola per mq. 52,00 circa da destinare ad uso area cortiliva, mq. 15,00 per porzione di fabbricato ed un manufatto di scarico acque bianche, in località Osservanza - comune di Cesena (FC), - risorsa ubicata al foglio 148 mapp. 167 di detto comune;

**RICHIAMATA** la Determinazione DET-AMB-2018-1918 del 18/04/2018 a rettifica della DET-AMB-2018-1113 del 05/03/2018, per errato mantenimento del concessionario **ONOFRI GINO (C.F. NFRGNI28C24C573V)** deceduto;

**VISTA** l'istanza, pervenuta in data 08/07/2022 con protocollo PG/2022/113738, con cui la Sig.ra Onofri Maria Paola (C.F. NFR MPL 45C58 C573B) residente in comune di Cesena (FC), incaricata da tutti i sotto elencati concessionari intestatari della concessione:

- ONOFRI MARIA PAOLA (C.F.: NFR MPL 45C58 C573B) residente nel Comune di Cesena (FC);
- ONOFRI ANNA MARIA (C.F.: NFR NMR 53C45 C573S), residente nel Comune di Cesena (FC);

- DALLA TORRE ANNA ROSA (C.F.: DLL NRS 54S46 C573I), residente nel Comune di Cesena (FC);
- DALLA TORRE MAURIZIO (C.F.: DLL MRZ 58A13 C573W), residente nel Comune di Cesena (FC);
- LOMBARDINI LORENZO (C.F.: LMB LNZ 71L09 C573O), residente nel Comune di Cesenatico (FC);
- DALLA TORRE MARIA PIA (C.F.: DLL MRP 53M65 C573J), residente nel Comune di Forlimpopoli (FC);
- ONOFRI MARCO (C.F. NFR MRC 63R13 H501F), residente nel Comune di Genzano di Roma (RM);
- ONOFRI DANIELA (C.F. NFR DNL 62C62 H501Q), residente nel Comune di Roma (RM);
- ONOFRI FEDERICO (C.F. NFR FRC 78C27 A944B), residente nel Comune di Valsamoggia (BO);
- ONOFRI LAURA (C.F.: NFR LRA 78C67 A944J) residente nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO);
- LUPONE VANDA (C.F.: LPN VND 49C68 L186J), residente nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO);
- LOMBARDINI ANDREA (C.F.: LMB NDR 69L05 C573T), residente in Francia (Stato Estero);

ha chiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione FC07T0077 in sponda sinistra del torrente Cesuola in località Osservanza del Comune di Cesena (FC), ad uso giardino (m<sup>2</sup> 52,00), porzione di fabbricato di civile abitazione (m<sup>2</sup> 15,00) e scarico di acque bianche (diametro 160 mm), individuata alla sezione A, foglio 148 antistante particella 167 e particella 2231:

**VERIFICATO:** che i concessionari hanno versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. DET-AMB-2018-1113 del 05/03/2018 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai

pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**DATO ATTO:**

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 221 del 20/07/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 10/11/2022, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2022/184712 ha rilasciato il nulla osta idraulico n. 4035 del 05/11/2022, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 07/09/2022 PG/2022/146224;
3. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
4. che il mandatario ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/84032 del 05/05/2024 e successiva integrazione con protocollo PG/2024/86798 13/05/2024;

**DATO ATTO**, altresì, che:

1. è stata presentata, in data 03/05/2024, la dichiarazione di atto di notorietà dove si individua come mandatario del gruppo di utenti la Sig.ra Onofri Daniela (C.F. NFR DNL 62C62 H501Q), residente nel Comune di Roma (RM), registrato al prot. Arpae PG/2024/81274 del 03/05/2024;
2. è stata presentata l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 13/04/2022, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. è già versato il deposito cauzionale di € 442,38 in data 10/11/2011 che è stato integrato ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 con un importo di € 3,54 versato in data 20/02/2018 per adeguarlo al valore del canone annuale ai sensi articolo n. 20 comma 11 della L.R. n. 7/2004 per un importo complessivo di € 445,92;

4. è stato versato il canone relativo all'annualità 2024 per un importo di € 765,45;

**CONSIDERATO** che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2024 in **€ 765,45** (euro settecentosessantacinque/45) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

**CONSIDERATO:** che il deposito cauzionale di €. 445,92 costituito dal richiedente con un versamento di €. 442,38 in data 15/11/2011 a garanzia della concessione n. 4642 del 10/04/2012 e successivamente integrato per €. 3,54 in data 20/02/2018, a garanzia degli obblighi della concessione n. 1113 del 05/03/2018 può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel citato "Nulla Osta Idraulico" rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2033 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare ai Sig.ri:
  - ONOFRI MARIA PAOLA (C.F.: NFR MPL 45C58 C573B) residente nel Comune di



- Cesena (FC);
- ONOFRI ANNA MARIA (C.F.: NFR NMR 53C45 C573S), residente nel Comune di Cesena (FC);
  - DALLA TORRE ANNA ROSA (C.F.: DLL NRS 54S46 C573I), residente nel Comune di Cesena (FC);
  - DALLA TORRE MAURIZIO (C.F.: DLL MRZ 58A13 C573W), residente nel Comune di Cesena (FC);
  - LOMBARDINI LORENZO (C.F.: LMB LNZ 71L09 C573O), residente nel Comune di Cesenatico (FC);
  - DALLA TORRE MARIA PIA (C.F.: DLL MRP 53M65 C573J), residente nel Comune di Forlimpopoli (FC);
  - ONOFRI MARCO (C.F. NFR MRC 63R13 H501F), residente nel Comune di Genzano di Roma (RM);
  - ONOFRI DANIELA (C.F. NFR DNL 62C62 H501Q), residente nel Comune di Roma (RM);
  - ONOFRI FEDERICO (C.F. NFR FRC 78C27 A944B), residente nel Comune di Valsamoggia (BO);
  - ONOFRI LAURA (C.F.: NFR LRA 78C67 A944J) residente nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO);
  - LUPONE VANDA (C.F.: LPN VND 49C68 L186J), residente nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO);
  - LOMBARDINI ANDREA (C.F.: LMB NDR 69L05 C573T), residente in Francia (Stato Estero);

il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di area demaniale in sponda sinistra del

torrente Cesuola in località Osservanza del Comune di Cesena (FC), ad uso giardino (m<sup>2</sup> 52,00), sedime di fabbricato di civile abitazione (m<sup>2</sup> 15,00) e scarico di acque bianche (diametro 160 mm), individuata alla sezione A, foglio 148 antistante particella 167 e particella 2231. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato/negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale della determina n. 4642 del 10/04/2012- codice pratica FC07T0077;

2. di individuare come mandataria la Sig.ra Onofri Daniela (C.F. NFR DNL 62C62 H501Q), residente nel Comune di Roma (RM), con atto notorio registrato al prot. Arpae PG/2024/81274 del 03/05/2024;
3. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di scadenza della concessione determina n. 1113 del 05/03/2018, ovvero fino al **31/12/2033**;
4. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 765,45 costituito dal richiedente con versamento di €. 442,38 in data 15/11/2011 a garanzia della concessione n. 4642 del 10/04/2012, successivamente integrato per €. 3,54 in data 20/02/2018, a garanzia degli obblighi della concessione n. 1113 del 05/03/2018 e con adeguamento di €. 319,53 in data 12/05/2024 a garanzia della presente concessione, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a €. **765,45** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto

- previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
  9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
  10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 4035 del 05/11/2022, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 10/11/2022, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2022/184712;
  11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
  12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
  13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
  14. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
  15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione **FC07T0077** a favore dei Sig.ri:  
ONOFRI MARIA PAOLA (C.F.: NFR MPL 45C58 C573B) residente nel Comune di Cesena (FC);  
ONOFRI ANNA MARIA (C.F.: NFR NMR 53C45 C573S), residente nel Comune di Cesena (FC);  
DALLA TORRE ANNA ROSA (C.F.: DLL NRS 54S46 C573I), residente nel Comune di Cesena (FC);  
DALLA TORRE MAURIZIO (C.F.: DLL MRZ 58A13 C573W), residente nel Comune di Cesena (FC);  
LOMBARDINI LORENZO (C.F.: LMB LNZ 71L09 C573O), residente nel Comune di Cesenatico (FC);  
DALLA TORRE MARIA PIA (C.F.: DLL MRP 53M65 C573J), residente nel Comune di Forlimpopoli (FC);  
ONOFRI MARCO (C.F. NFR MRC 63R13 H501F), residente nel Comune di Genzano di Roma (RM);  
ONOFRI DANIELA (C.F. NFR DNL 62C62 H501Q), residente nel Comune di Roma (RM);  
ONOFRI FEDERICO (C.F. NFR FRC 78C27 A944B), residente nel Comune di Valsamoggia (BO);  
ONOFRI LAURA (C.F.: NFR LRA 78C67 A944J) residente nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO);  
LUPONE VANDA (C.F.: LPN VND 49C68 L186J), residente nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO);  
LOMBARDINI ANDREA (C.F.: LMB NDR 69L05 C573T), residente in Francia (Stato Estero).

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra del torrente Cesuola in località Osservanza del Comune di Cesena (FC), ad uso giardino (m<sup>2</sup> 52,00), sedime di fabbricato di civile abitazione (m<sup>2</sup> 15,00) e scarico di acque bianche (diametro 160 mm), individuata alla sezione A, foglio 148 antistante particella 167 e particella 2231. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato/negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale della determina n. 4642 del 10/04/2012.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha validità consecutiva di 12 anni a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione n. 1113 del 05/03/2018, ovvero fino al **31/12/2033**.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 765,45** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€. 765,45**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia

adempito tutti i suoi obblighi.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
3. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

#### **Articolo 5**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni



demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

## **Articolo 6**

### **PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO**

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 4035 del 05/11/2022 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

*“-omissis -*

- 1. di rilasciare, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, il nulla osta al rinnovo di concessione in area compresa tra il muro idraulico posto in sx del torrente Cesuola e la particella privata, in località Capoluogo del Comune di Cesena (FC), catastalmente distinta alla Sez. A - Foglio 148, Fronte Mapp. 167 - Mapp. 2231, per occupazione del demanio idrico con porzione di fabbricato adibito a civile abitazione (mq. 15 c.a.), con area cortiliva/giardino (mq. 52 c.a.) e con n. 1 scarico acque bianche diametro 160 mm, così come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAE con prot. 146224/2022 del 07/09/2022, acquisita al protocollo 07/09/2022.0046386.E, pratica FC07T0077, e nello specifico rappresentata dall'elaborato grafico allegato al presente provvedimento e di condizionarlo alle prescrizioni indicate nei punti seguenti;*
- 2. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*
- 3. é onere del concessionario la messa in opera e la manutenzione di valvola a clapet di non ritorno*

*antiriflusso nel manufatto di scarico;*

*4. è onere del Richiedente fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*

*5. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì- Cesena i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

*6. lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea nelle sponde del torrente, per un tratto posto a monte e a valle dell'opera di scarico non inferiore a m 25, resta a carico del Richiedente per tutta la durata della Concessione;*

*7. in corrispondenza dello scarico e per un tratto longitudinale complessivo di m. 4 da disporre a monte e a valle dall'asse della condotta, l'alveo dovrà essere salvaguardato con materiale lapideo di adeguata consistenza e pezzatura, al fine di evitare possibili erosioni;*

*8. gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dal UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE).*

#### **CONDIZIONI GENERALI**

*1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle*

*Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*

*2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*

*3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*

*4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.*

*5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio*

*del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

*6. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e, qualora il Richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, trattati o smaltiti secondo la normativa vigente.*

*7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.*

*8. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*

*9. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente.*

*10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140,*

143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;

11. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia regionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 2° livello denominata "Dati ulteriori", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

..Omissis.."

## **Articolo 7**

### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

## **Articolo 8**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 9**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

## **Articolo 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**